



### Marco Picotti

Formatore certificato UNI EN ISO/IEC 17024  
in salute e sicurezza sul lavoro e ambiente  
Socio AIAS, membro GTS Protezione Civile AIAS



## Volontari di protezione civile: sicurezza e responsabilità

**Permane una certa confusione rispetto all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 agli operatori di protezione civile. L'interesse verso la materia si è purtroppo risvegliato in occasione della morte di un volontario di protezione civile avvenuta in Friuli nel mese di luglio dello scorso anno.**

In tale occasione il sindaco e il coordinatore furono indagati e successivamente sanzionati penalmente perché, secondo l'interpretazione del magistrato, equiparati rispettivamente al datore di lavoro e al dirigente.

Cerchiamo di fare un po' di ordine nel ginepraio delle norme attinenti.

### **D.Lgs. 81/2008, art. 3, comma 3 bis:**

[omissis...] nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile – compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco – le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale.

### **D.I. del 13 aprile 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2011:**

Art. 3 - Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

Comma 1 - Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008

sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla Legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5 bis, comma 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401.

Comma 2 - Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2... [omissis...].

Art. 4 - Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

Comma 1 - Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali [omissis...].

Comma 2 - Che le organizzazioni, nell'ambito dei suddetti scenari e compiti, curano che il volontario aderente sia dotato di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Comma 3 - [omissis...] le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari oggetto del presente decreto non sono considerati luoghi di lavoro.

Esaminando quanto sopra riportato sembra difficile equiparare il volontario di protezione civile a un lavoratore e quindi riferirsi a quanto stabilito in merito dal D.Lgs. 81/2008.

Appare innegabile che le attività dei volontari di protezione civile si discostano da quelle lavorative per le seguenti motivazioni:

- la necessità di intervento immediato in assenza di preliminare pianificazione;
- l'immediatezza operativa dell'organizzazione e dei suoi uomini, con relativi mezzi e attrezzature;
- l'imprevedibilità e l'indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008;
- la necessità di derogare agli aspetti formali, alle procedure e agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando e adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

L'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 alla triste vicenda accaduta in Friuli, sembra quindi essere stata oggetto di un'interpretazione abbastanza discutibile, ma tant'è!

Cosa è accaduto dopo che si sono accesi nuovamente i riflettori su un argomento evidentemente non ancora abbastanza normato?

I sindaci e le organizzazioni di volontariato di protezione civile friulani hanno fatto fronte comune riuscendo a smuovere il governo in merito. In tempi abbastanza rapidi, nel decreto anticipi licenziato dalla Commissione Bilancio del Senato a dicembre 2023, all'art. 3 bis del D.Lgs. 81/2008 è stata inserita la seguente frase:

*“le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo”.*

Sembra quindi da escludere che le figure operanti nell'ambito della protezione civile possano essere assimilate a quelle previste dal D.Lgs 81/2008 (datore di lavoro, dirigente, preposto).

La normativa si applica alle attività dei volontari, includendo sia le azioni dei volontari sia quelle delle amministrazioni e altri operatori del settore che impiegano i volontari di protezione civile (leggi sanzione comminata al Sindaco).

Credo che questo sia solo un primo passo che rimarca quanto, forse un po' confusamente, era già sancito. L'incertezza rispetto alle responsabilità anche in materia di formazione e addestramento permangono.

La promessa del ministro della protezione civile Musumeci è che seguirà una circolare interministeriale esplicativa indirizzata ai componenti del sistema di protezione civile nonché ai soggetti che si relazionano con gli stessi e che verrà delineato un percorso per ridisegnare le attività di protezione civile.

Un percorso più ampio che ha già preso il via con l'istituzione di tavoli di lavoro ai quali partecipano la commissione territoriale e nazionale del Comitato Nazionale del Volontariato in seno al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Al Comitato spetta un grande e delicato lavoro, con la speranza che quanto emergerà sarà poi base fondante di normative chiare ed esplicite.



*Murale realizzato dall'artista Davide Pilloni (in arte Pils Bo Pili, recentemente scomparso) presso la sede del gruppo di Provic Italia di Assemmini (CA).*